IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **140**

DI DATA: **28/11/2023**

OGGETTO: **99192 ARGO PIATTAFORME 2021-2023 - CAP 331 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE - MANUTENZIONE ANNUALE PIPETTE DEL LABORATORIO DI GENOMICA ED EPIGENOMICA.**
CUP J95F21002010003
CIG ZCB3D7CCD1

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2023.12.04 16:03:06 +01'00'

☑ impegno 1608/23

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISTO il protocollo d'intesa siglato tra Regione Friuli-Venezia-Giulia, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in data 01 marzo 2018, tramite il quale le parti concordano nell'identificare come finalità generale dell'intesa lo sviluppo economico del territorio attraverso l'innovazione, da realizzarsi con la creazione di un sistema strategico denominato ARGO;

PRESO ATTO del consenso al rinnovo dell'Intesa per il triennio 2021-2023 espresso dalle Parti con atto sottoscritto in data 13 luglio 2021;

ATTESO che, nell'ambito dell'asset 4 Piattaforme Tecnologiche, Area Science Park, all'interno dell'Istituto RIT, ha sviluppato la Piattaforma di Genomica ed Epigenomica (di seguito la "Piattaforma");

CONSIDERATO che, nell'ambito della Piattaforma, per l'esecuzione dei protocolli risulta necessario garantire l'accuratezza e la precisione di pipettamento;

RITENUTO pertanto di procedere ai necessari controlli di manutenzione ordinaria delle pipette adoperate presso il laboratorio LAGE;

VISTE le offerte pervenute per dalle ditte Gilson Italia S.r.l. + Sterlab S.r.l. e BioApp s.a.s., valutate con il criterio del miglior prezzo, conservate agli atti assieme alla relativa valutazione;

PRESO ATTO che ditta Gilson Italia S.r.l, con sede legale in via G. Matteotti, 98 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), P.IVA e C.F. 02829240155, in data 05/10/2023 ha presentato il preventivo di offerta Q-84966 pari a euro 1.347,00 IVA esclusa;

VERIFICATO che l'offerta della ditta Gilson Italia s.r.l., allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, corrispondendo nei contenuti a quanto richiesto, costituisce l'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per il quale è previsto l'affidamento diretto per affidamenti di valore inferiore a euro 140.000,00 IVA esclusa;
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del DecretoLegge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191 e dato atto che non vi sono attualmente convenzioni Consip attive per forniture comparabili con quelli della presente disposizione;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018 che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, non hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO:

- di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, alla ditta Gilson Italia S.r.l., la manutenzione ordinaria delle pipette del laboratorio LAGE;

- di approvare e sottoscrivere il contratto per il servizio di manutenzione, allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo di euro 1.643,34 IVA compresa, sul cap. 331 "Manutenzione ordinaria di attrezzature" del bilancio 2023, cod. prog. 99192, centro di responsabilità 90, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

DATO ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura è ZCB3D7CCD1 ed il CUP (Codice Unico Progetto) è J95F21002010003;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;

- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;

- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;

- la disposizione del Direttore Generale di data 10 novembre 2023, n. 363, con oggetto "IV Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2023", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

CONSIDERATO che:

- le attività sopra citate vengono realizzate nell'ambito del progetto 99192 - ARGO PIATTAFORME 2021-2023 di competenza dell'Istituto RIT;

- il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

DISPONE

- di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, alla ditta Gilson Italia S.r.l., la manutenzione ordinaria delle pipette del laboratorio LAGE;

- di approvare e sottoscrivere il contratto per il servizio di manutenzione, allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo di euro 1.643,34 IVA compresa, sul cap. 331 "Manutenzione ordinaria di attrezzature" del bilancio 2023, cod. prog. 99192, centro di responsabilità 90, che presenta la

necessaria disponibilità;

- di dare atto che le attività sopra descritte attengono alle attività istituzionali dell'Ente.

Il Direttore dell'Istituto Ricerca per
l'Innovazione Tecnologica

Stefano Cozzini



STEFANO
COZZINI

ALLEGATO 1: Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria delle pipette del laboratorio LAGE

ALLEGATO 2: Preventivo di offerta n. Q-84966 del 5/10/2023

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIPETTE PRESSO IL LABORATORIO LAGE
CIG ZCB3D7CCD1 e CUP J95F21002010003

TRA LE PARTI

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321

E

Gilson Italia S.r.l, con sede in via G. Matteotti, 98 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), P.IVA e C.F. 02829240155

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo di offerta **presentato in data 05 ottobre 2023** dall'Appaltatore.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti allegati:
 - Preventivo di offerta dell'appaltatore del 05 ottobre 2023;
 - Clausole vessatorie.
3. Il Contratto è disciplinato:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (d'ora in poi "Il Codice"), dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf;
d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf;

4. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto il s**ervizio di manutenzione ordinaria delle pipette presenti presso il Laboratorio di Genomica ed Epigenomica di Area Science Park, situato presso - Edificio Q1 stanza T63b - Strada Statale 14, km 163,5 Basovizza - 34149 - TS – ITALIA,** come indicato da preventivo presentato dall'Appaltatore n. Q-84966 di data 05 ottobre 2023, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 – TERMINI E DURATA

1. Il presente contratto è attivo dalla data di stipula e le prestazioni previste **dovranno essere completate entro 30 gg dalla data di stipulazione**, con le modalità operative e di garanzia previste dal preventivo. Tale termine potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 previo accordo tra le parti e per motivate esigenze.

2. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
3. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI FATTURAZIONE

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in euro 1.347,00 IVA esclusa, pari a euro 1.643,34 IVA inclusa, e oneri previdenziali compresi;
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e riportare i seguenti codici:
CIG ZCB3D7CCD1 e CUP J95F21002010003;
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
6. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
7. La fattura dovrà essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
8. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
9. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere espletato dall'Appaltatore con prontezza e regolarità. Si rinvia all'Allegato 1 preventivo presentato dall'Appaltatore, allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando

il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13.
5. Ai sensi di quanto previsto, articolo 11, comma 6 del d. lgs. 36/2023 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base all'ordine trasmesso con ogni mezzo scritto (incluso fax e e-mail) dall'Amministrazione; tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
8. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 7 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) ZCB3D7CCD1**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 10 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art.120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore

medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate art. 122 comma 1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
- mancata comprova in merito al possesso dei requisiti generali previsti per l'affidatario di contratti pubblici, ovvero perdita dei medesimi requisiti in corso d'appalto;
- reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
- grave inosservanza rispetto agli obblighi del patto di integrità di Area Science Park.

ART.15 – PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento o per ogni ritardo nell'adempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica. Non è prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, in ragione dell'importo dell'appalto oggetto di affidamento.

ART. 17 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento e dal Patto di Integrità approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 18 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 19 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Trieste 28/11/2023

Il Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica

Dott. Stefano Cozzini

Per accettazione

Il fornitore

ALLEGATI

- Numero Offerta Q-84966 del 05/10/2023
- Clausole vessatorie
- Modulo Tracciabilità dei dati

Offerta: Q-84966
Data: 05/10/23

Nome cliente: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica
Indirizzo di fatturazione: di Trieste Area Science Park
Padriciano 99
Trieste, IT-TS 34149
Italy

Spedire a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica
Indirizzo di spedizione: di Trieste Area Science Park
km 163,5 Strada Statale 14
Edificio Q1 stanza T64
Basovizza, IT-TS 34149
Italy

Contatto: Danilo Licastro
Telefono: +39 0403755111
Indirizzo email: danilo.licastro@areasciencepark.it

Agente	Telefono	Termini di pagamento	Offerta valida per
FRANCESCO LUNARDI	3482334464	BONIFICO 60 GG.DF	31/12/2023
Indirizzo email	Tempi di consegna	Codice Cliente	Termini di consegna
francescolunardi2@gmail.com	10 giorni	IT00089-1	PORTO FRANCO

Si prega di indicare il numero di Offerta su ogni ordine d'acquisto/domanda riferita alla stessa.

Minimo d'ordine: -

Servizio PRO 2X4 monocanale

Il servizio verrà effettuato c/o la vs sede prevede: pulizia interna ed esterna della pipetta; manutenzione ordinaria(verifica danni/usura, lubrificazione, test di tenuta e gocciolamento),sostituzione di seal,o-ring e portapuntale se necessario; taratura e report di calibrazione (Test gravimetrico, Rilascio del Rapporto di Taratura a norma ISO 8655 2x4, tagliando adesivo di avvenuta verifica applicato alla pipetta).Eventuali ulteriori ricambi saranno quotati a consuntivo.

Codice articolo	Descrizione	Prezzo netto	Quantità	Totale Netto
SVC101115	PIPETTE PRO PM CAL AR 2X4 SNGL	EUR 35,00	30	EUR 1.050,00
			Servizio PRO 2X4 monocanale TOTAL:	EUR 1.050,00

Servizio PRO 2X4 multicanale

Il servizio verrà effettuato c/o la vs sede prevede: pulizia interna ed esterna della pipetta; manutenzione ordinaria(verifica danni/usura, lubrificazione, test di tenuta e gocciolamento),sostituzione di seal,o-ring se necessario; taratura e report di calibrazione (Test gravimetrico, Rilascio del Rapporto di Taratura a norma ISO 8655 2x4 (sul singolo canale centrale), tagliando adesivo di avvenuta verifica applicato alla pipetta).Eventuali ulteriori ricambi saranno quotati a consuntivo.

Codice articolo	Descrizione	Prezzo netto	Quantità	Totale Netto
SVC101116	PIPETTE PRO PM CAL AR 2X4 1 MC	EUR 49,50	6	EUR 297,00
			Servizio PRO 2X4 multicanale TOTAL:	EUR 297,00

Gilson Italia S.r.l
Via G. Matteotti, 98 · 20092 Cinisello Balsamo, Milano
T +39 02 6607041 · F +39 02 61291452 · www.gilson.com
sales-it@gilson.com · service-it@gilson.com

Capitale Sociale €51.480 R.E.A. MI926765 p.iva/ c.f. 02829240155 Iscrizione R.I. DI MILANO 02829240155
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO ex art. 130 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: Gilson Italia S.r.l., in qualitá di Titolare del trattamento, Le ricorda che é Suo diritto opporsi al trattamento dei dati per l'invio di informazioni commerciali, in ogni momento e gratuitamente, inviando un' e-mail agli indirizzi sales-it@gilson.com o service-it@gilson.com oppure tramite posta/fax.

	Totale Netto	EUR 1347.00

Condizioni Generali di fornitura Gilson.
www.gilson.com/european-terms-and-conditions

TOTALE (IVA esclusa) EUR 1.347,00

Gilson Representative: Erika Palazzi - epalazzi@gilson.com - +39 02 660704 203

Gilson Italia S.r.l
Via G. Matteotti, 98 · 20092 Cinisello Balsamo, Milano
T +39 02 6607041 · F +39 02 61291452 · www.gilson.com
sales-it@gilson.com · service-it@gilson.com

Capitale Sociale €51.480 R.E.A. MI926765 p.iva/ c.f. 02829240155 Iscrizione R.I. DI MILANO 02829240155
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO ex art. 130 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: Gilson Italia S.r.l., in qualitá di Titolare del trattamento, Le ricorda che é Suo diritto opporsi al trattamento dei dati per l'invio di informazioni commerciali, in ogni momento e gratuitamente, inviando un' e-mail agli indirizzi sales-it@gilson.com o service-it@gilson.com oppure tramite posta/fax.

Termini e Condizioni del Servizio PRO

Tipo di Servizio	Il servizio PRO include quanto segue; ispezione visiva e funzionale, pulizia interna ed esterna, manutenzione preventiva, riparazioni di base e avanzate (se dalla valutazione del tecnico ne emerge la necessità e se il cliente accetta il costo aggiuntivo delle riparazioni), prova di tenuta, regolazione se necessaria, calibrazione con dati valutati secondo le specifiche del produttore o ISO 8655 (salvo diversa richiesta del cliente con deviazione concordata fra il cliente e Gilson), applicazione adesivo di calibrazione per ogni pipetta ed emissione report di calibrazione dettagliato per ogni pipetta.
Richiesto Servizio As Found	No
Richiesto Servizio As Returned	Yes
Manutenzione Preventiva	Nelle pipette monocanale seal e oring sono sostituiti senza alcun costo aggiuntivo, qualora indicato dalle linee guida del costruttore e se ritenuto necessario. La lubrificazione di tutti i sistemi provvisti di grasso è inclusa.
Intervallo di manutenzione	12 Mesi
Preferenza per il promemoria di servizio	
Richiesto Certificato ISO 17025	No
Preferenza luogo per il servizio	Onsite Service
Notifica di Disdetta	
Eseguire Manutenzione Preventiva	Yes

Tutte le informazioni dettagliate e complete sui Termini e condizioni del servizio Gilson sono disponibili all'indirizzo: https://www.gilson.com/terms-of-service.html

Vi ringraziamo per l'interesse dimostrato nei confronti del servizio Assistenza di Gilson! Si prega di verificare quanto segue:

- Informazioni sulla spedizione
- Informazioni di fatturazione
- Articolo
- Prezzi

Per accettare il preventivo, si prega di inviare lo stesso completo di firma all'indirizzo e-mail service-it@gilson.com. Inserire una copia firmata del preventivo nella spedizione delle pipette.

Si prega infine di includere gli estremi del pagamento (ordine di acquisto o informazioni sulla carta di credito) al momento del servizio o in anticipo. Gli ordini ricevuti senza queste informazioni non verranno elaborati.

L'indirizzo a cui spedire le pipette è:
Gilson Italia srl
Via G. Matteotti 98 | 20092 | Cinisello Balsamo | Italy
Phone: +39 02 660 7041 | Fax: +39 02 660 704250 or +39 02 612 91452

Tutti i tecnici dell'assistenza Gilson vengono formati in azienda e sottoposti a ricertificazione annuale. Apparecchiature come bilance e sonde ambientali vengono tarate annualmente da una società di taratura esterna e su richiesta sono disponibili certificati per l'ispezione. Siamo un'azienda certificata ISO 9001 e seguiamo le linee guida della ISO 8655.

La calibrazione ISO 17025 è disponibile presso la ns consociata francese, in conformità agli accordi di mutuo riconoscimento ILAC-P5:02/2016.

Accettazione del cliente

Dichiaro che le pipette che fornisco a Gilson per l'assistenza sono decontaminate e prive di materiali radioattivi e a rischio biologico. Accetto l'offerta di servizio e i prezzi sopra indicati.

Firma del cliente:_____
Data:_____

Gilson Italia S.r.l
Via G. Matteotti, 98 · 20092 Cinisello Balsamo, Milano
T +39 02 6607041 · F +39 02 61291452 · www.gilson.com
sales-it@gilson.com · service-it@gilson.com

Capitale Sociale €51.480 R.E.A. MI926765 p.iva/ c.f. 02829240155 Iscrizione R.I. DI MILANO 02829240155
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO ex art. 130 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: Gilson Italia S.r.l., in qualitá di Titolare del trattamento, Le ricorda che é Suo diritto opporsi al trattamento dei dati per l'invio di informazioni commerciali, in ogni momento e gratuitamente, inviando un' e-mail agli indirizzi sales-it@gilson.com o service-it@gilson.com oppure tramite posta/fax.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIPETTE PRESSO IL LABORATORIO LAGE
CIG ZCB3D7CCD1 e CUP J95F21002010003

TRA LE PARTI

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321

E

Gilson Italia S.r.l, con sede in via G. Matteotti, 98 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), P.IVA e C.F. 2829240155

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 4 – Corrispettivo

Art. 6 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Art. 7 – Clausole di riservatezza

Art. 10 – Recesso per giusta causa

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Art.12 – Risoluzione per inadempimento

Art.13 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

Art. 15 – Penali

Art. 18 – Foro di competenza

Per accettazione

Il fornitore